

**D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4203**  
**Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57**  
**"Garanzie"**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 (COM82008) 394 definitivo), recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - alla ricerca di un quadro fondamentale per la piccola Impresa» con la quale la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa politica, lo Small Business Act per l'Europa (SBA), nell'intento di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell'UE e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l'Europa (COM "2011" 0078) con la quale sono state rilanciate una serie di misure/azioni nuove e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all'adeguata attuazione dei principi SBA;
- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, (d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010) che nell'ambito dell'area economica - programma operativo 1 «Sostegno all'imprenditorialità, PMI e reti» obiettivo specifico 1.1 «Sostegno allo sviluppo produttivo» - obiettivo operativo 1.1.5 «Favorire la crescita dimensionale, la patrimonializzazione, il consolidamento e gli investimenti delle imprese lombarde»;
- la l.r. n. 19 del 23 dicembre 2010 «disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2011»;
- la l.r. 35/96 recante «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» con cui, tra l'altro, all'art. 3 ter è stato istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda s.p.a. demandando alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo medesimo;

Viste:

- la d.g.r. n. VIII/4549 del 18 aprile 2007 «Attuazione della L.r. 2 febbraio 2007, n. 1 Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio delle Lombardia: indicazioni prioritarie ai sensi dell'art. 3 comma 2, variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi della L.r. 34/1978 art. 49 comma 7 e L.r. 16/2005 art. 7 comma 18 (riparto del Fondo Unico Nazionale e Fondo Unico Regionale per il sostegno alle imprese relativo alla DC Programmazione Integrata e alle DD.GG Istruzione, Formazione e Lavoro - Agricoltura - Giovani, Sport e Promozione Turistica - Commercio, Fiere e Mercati - Artigianato e Servizi) e riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane con la quale viene istituito il «Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato» presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità: prime linee d'intervento», con la quale viene istituito il Fondo Regionale per l'imprenditorialità (FRIM) presso Finlombarda s.p.a. ed introdotti e definiti i criteri applicativi delle seguenti sei linee d'intervento:
  1. Sviluppo Aziendale;
  2. Innovazione di prodotto e di processo;
  3. Applicazione industriale di risultati della ricerca;
  4. Crescita dimensionale delle imprese;
  5. Trasferimento di impresa;
  6. Internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. VIII/5264 del 2 agosto 2007 «Confluenza del fondo di rotazione per l'innovazione (art. 7 l.r. n. 35/1996) nel fondo di rotazione per l'imprenditorialità (l.r. n. 1/2007)»;
- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità: attivazione della linea d'intervento 6 finalizzata al supporto di progetti di internazionalizzazione»,

con la quale nell'ambito della sopraddetta linea si attiva il Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione (FRIM);

- la l.r. 24 dicembre 2008 n. 34 che all'art. 1 comma 1 stabilisce che i fondi della cooperazione di cui alla l. n. 49/1985 e alla l.r. 21/2003 confluiscono nel Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) istituito ai sensi della l.r. n. 1/2007 per interventi agevolativi con le medesime finalità;
- la l.r. 3 agosto 2009 n. 14 che all'art. 1 comma 5 stabilisce che il Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito ai sensi dell'art. 10 comma 7 lettera d) della l.r. 1/1999, confluisce nel Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) istituito ai sensi della l.r. 1/2007 per interventi agevolativi aventi le medesime finalità;
- la d.g.r. n. VIII/8909 del 27 gennaio 2009 «Determinazioni in merito alla Misura «A» - Investimento singolo attivata, con d.g.r. n. VII/14094/2003, ai fini delle agevolazioni alle PMI per l'acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente avanzati»;
- la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 «Potenziamento delle misure del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative», con la quale si istituisce, a valere sul FRIM, la linea di intervento n. 7 «Cooperazione» finalizzata a sostenere e sviluppare la competitività delle imprese costituite in forma cooperativa e in particolare le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché la nascita di nuove imprese cooperative, e se ne dà contestuale attuazione;
- la d.g.r. n. IX/1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità: istituzione della linea n. 8 del FRIM "Start - up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati" ed approvazione delle relative modalità operative», con la quale si istituisce, a valere sul FRIM, la linea di intervento n. 8 «Start - up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati» finalizzata a sostenere, favorire ed incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali sul territorio regionale;
- la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;

Richiamati i decreti:

- n. 13384 del 9 novembre 2007 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità, criteri applicativi per le seguenti linee d'intervento: 1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale delle imprese; 5. Trasferimento d'impresa»;
- n. 613 del 27 gennaio 2007 «Agevolazioni per l'acquisto macchinari: riapertura dello sportello ex misura A - Investimento singolo con nuove disposizioni applicative»;
- n. 995 del 5 febbraio 2009, recante «FRIM (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) - Rilancio delle linee d'intervento: 1. Sviluppo aziendale, 4. Crescita dimensionale; 5. Trasferimento di impresa»;
- n. 1630 del 19 febbraio 2009 «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRIM). Impegno e contestuale liquidazione»;
- n. 1686 del 20 febbraio 2009 «Approvazione del bando «FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione» - Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM);
- n. 1439 del 17 febbraio 2011 «Determinazioni in merito al decreto n. 995 del 5 febbraio 2009 «FRIM (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) - Rilancio delle linee d'intervento: Sviluppo aziendale, Crescita dimensionale; Trasferimento di impresa» con il quale si è introdotta la possibilità di accesso alle imprese del settore delle costruzioni alle linee d'intervento 1, 4 e 5 del FRIM;
- n. 3678 del 21 aprile 2011 «Determinazioni in merito al d.g.r. n. IX/1510 del 30 marzo 2011. Approvazione del bando linea d'intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti di età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM - d.g.r. 5190/2007);

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2012

- n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: Approvazione del bando FRIM linee d'intervento 1 - Sviluppo aziendale -, 4 - Crescita dimensionale - e 5 - Trasferimento della proprietà d'impresa»;

Viste, altresì, le dd.g.r.:

- n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008 avente ad oggetto »POR Competitività FESR 2007-2013 - Asse 1: Istituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità - FESR» con la quale fra l'altro è stata istituita la misura di ingegneria finanziaria denominata «FRIM - FESR» per la concessione di finanziamenti a medio termine in compartecipazione con istituti finanziari, dando atto che il Fondo costituisce gestione separata del «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità» (FRIM) di cui alla D.g.r. n. 5130/2007;
- n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 avente ad oggetto «POR Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento» con la quale, nell'ambito dell'Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza», è stata individuata la linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde» che si articola in tre Azioni ed in particolare, l'Azione A «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM - FESR)» si propone di supportare la crescita del sistema lombardo stimolando le capacità competitive delle micro, piccole e medie imprese lombarde incentivando gli investimenti finalizzati all'innovazione di processo e di prodotto e all'applicazione industriale di risultati della ricerca;

Visto il decreto n. 6197 del 6 luglio 2011 «POR FESR 2007/13. Linea di intervento 1.1.2.1. A. Chiusura dello sportello di cui al d.d.u.o. n. 15526/2008 e approvazione del bando FRIM FESR 2011 sottomisure n. 1 «Innovazione di prodotto e di processo» e n. 2 «Applicazione industriale dei risultati della ricerca».

Richiamati i decreti:

- n. 7203 del 29 giugno 2007 integrato con decreto n. 3854 del 17 aprile 2008 «Provvedimenti relativi alla riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane, in attuazione della l.r. 1/2007 e della d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007, Allegato C - Ridefinizione delle misure agevolative (...)» con i quali si è provveduto, nell'ambito del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie dell'artigianato, alla istituzione delle seguenti misure di intervento agevolativo ed alla approvazione dei relativi criteri attuativi:
  - Misura A - Microcredito
  - Misura B - Investimenti
  - Misura C - Sviluppo aziendale
- n. 7907 del 30 luglio 2009 con il quale sono state modificate e sostituite le disposizioni riguardanti la: Misura A - Microcredito; Misura B - Investimenti; Misura C - Sviluppo aziendale, e sono state altresì introdotte nell'ambito della Misura C - Sviluppo Aziendale le seguenti linee d'intervento:
  - Linea 1 - Avvio di nuove iniziative imprenditoriali
  - Linea 2 - Sviluppo Aziendale
  - Linea 3 - Crescita dimensionale
  - Linea 4 - Trasferimento d'impresa
- n. 3130 del 5 aprile 2011 «Determinazioni in merito alle procedure per la valutazione ed approvazione delle domande presentate a valere sul bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Modifiche alle disposizioni relative alla Misura A - Microcredito, alla Misura B - Investimenti e alla Misura C - Sviluppo aziendale, attivate con decreto n. 7203 del 29 giugno 2007 e successivamente integrate con decreto n. 3854 del 17 aprile 2008»;

Rilevato che:

- la crisi congiunturale grava sui mercati finanziari di tutti i principali Paesi e si è rapidamente estesa all'economia reale determinando un progressivo irrigidimento nella relazione tra il sistema bancario e il mondo delle imprese, con effetti di restringimento nell'erogazione del credito e delle garanzie;
- fin dal primo manifestarsi delle difficoltà nel contesto economico e finanziario Regione Lombardia ha svolto una funzione fondamentale a sostegno dell'accesso al credito delle MPMI;

- Regione Lombardia ha fra i capisaldi delle proprie politiche economiche la creazione di condizioni finalizzate a favorire l'accesso al credito e alle garanzie delle MPMI, a sostegno degli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione produttiva, gestionale e l'aumento della competitività;
- oggi la crisi sembra andare nella direzione di un ulteriore inasprimento, caratterizzato da un sistema bancario in crisi di liquidità, che irrigidisce ancora di più la concessione di credito e delle garanzie, aumentando le condizioni economiche, fino ad alcuni episodi di vero e proprio blocco delle erogazioni.
- le imprese a loro volta manifestano tassi di sofferenza tendenzialmente crescenti, con effetti erosivi sul patrimonio degli Istituti di Credito e di conseguenza sulla loro capacità di concedere garanzie;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito e alle garanzie delle MPMI sono aggravate anche da regole più restrittive derivanti dagli accordi in essere sul capitale delle Banche e in prospettiva dall'entrata in vigore degli accordi di Basilea 3;

Vista la l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 che all'art. 57:

comma 1, lettera b) CREDITO prevede al:

- punto 2: «La prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fidejussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, nelle more della costituzione dell'albo unico degli intermediari finanziari, i confidi attualmente iscritti nell'elenco generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 385/1993 (...) come modificato dal d.lgs 141/2010»;
- punto 3: «Modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite»;
- punto 4: «Modalità che consentono l'introduzione di possibili limitazioni alla richiesta di garanzie collettive e di un eventuale adeguamento della garanzia in funzione del livello di rischio della singola misura»;
- punto 5: «Modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria»;

comma 2 prevede: «Dopo il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente: «1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante - Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione -, fatti salvi i contributi già concessi con provvedimento regionale regolati dalla disciplina contenuta nel relativo bando»;

Ritenuto opportuno di dover individuare:

- una regolamentazione attuativa del sistema delle garanzie a supporto degli interventi finanziari concessi dalla Direzione Generale Industria, Artigianato, edilizia e Cooperazione (d'ora in avanti IAEC) alle imprese con modalità a rimborso (finanziamento e leasing);
- il profilo di rischio dell'impresa, valutato sulla base di una metodologia di «Credit Scoring», quale elemento discriminante rispetto all'esigenza di acquisire garanzie;
- una metodologia di «Credit Scoring» omogenea per tutte le misure agevolative attivate dalla Direzione Generale IAEC a valere sulla l.r. 1/2007 che si basi sull'analisi dei dati economico-patrimoniali desunti da bilanci o documentazione equipollente, come meglio specificato nell'Allegato «1»;

Considerato che sulla base dei risultati emersi dalle analisi sui Fondi in gestione presso Finlombarda s.p.a. la Direzione IAEC intende adottare sulle misure di finanziamento con modalità a sportello, attive alla data di entrata in vigore (21 aprile 2012) della l.r. 7/2012 e di seguito elencate:

Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità linee d'intervento:

- 1 «Sviluppo Aziendale»
- 4 «Crescita dimensionale mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale d'impresa»
- 5 «Trasferimento della proprietà d'impresa»
- 6 «Internazionalizzazione»
- 7 «Cooperazione»

- 8 «start - up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati»

Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità FESR linee d'intervento:

- 2 «Innovazione di prodotto e di processo»
- 3 «Applicazione industriale di risultati della ricerca»;

la seguente regolamentazione per la richiesta di garanzie a fronte di finanziamenti concessi:

- A. la standardizzazione della metodologia di «Credit Scoring» di cui all'allegato »1» a tutti gli strumenti di finanziamento della Direzione Generale IAEC che prevedono, tra i criteri d'accesso la valutazione economico - finanziaria;
- B. l'eliminazione delle garanzie a fronte di interventi finanziari nella forma del leasing, ritenendo che la garanzia sia implicita nel bene acquisito in leasing;
- C. la previsione per i profili di rischio più elevati delle seguenti tipologie di garanzia acquisibili:
- fidejussione bancaria di importo pari al 100% dei fondi regionali concessi;
  - fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% fondi regionali;
- D. l'applicazione della seguente griglia di «Credit Scoring»:

Classe di rischio/punteggio	Esito/quadro cauzionale
Da 10 a 19	Ammissibile senza garanzie
Da 08 a 9,99	Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi;</li> <li>• Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali.</li> </ul>
Inferiore a 08	Non ammissibile

- E. l'istituzione, in funzione del livello di rischio, di una sottorubricazione, a valere su ciascuna linea d'intervento del FRIM - denominata «Fondo rischi» - per i finanziamenti concessi con risorse regionali ed in assenza della garanzia di cui al precedente punto C), alimentata dal medesimo Fondo;
- F. l'istituzione nell'ambito del FRIM, in funzione del livello di rischio, di una sottorubricazione denominata «Fondo rischi FRIM FESR», alimentata e finanziata con risorse regionali ex l.r. 35/96 art. 7 allocate presso Finlombarda. Tale accantonamento sarà utilizzato per rimborsare al FRIM FESR eventuali default fatti registrare dalle imprese solo a seguito del non riconoscimento della spesa da parte della Commissione Europea e della conseguente necessità di rimborso della stessa alla Commissione;
- G. la previsione per le linee d'intervento dedicate al supporto dello start-up di impresa del solo meccanismo di alimentazione del fondo rischi;
- H. la previsione di una norma transitoria che consenta per tutti i finanziamenti concessi e non erogati alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2012 (21 aprile 2012) di applicare il nuovo meccanismo di alimentazione del fondo rischi di cui ai precedenti punti E) e F);
- I. la previsione della possibilità di aggiornamento del livello di rischio di riferimento, rilevato al 31 dicembre, entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati rilevati nell'anno solare precedente con decreto del Direttore Generale della Direzione IAEC;

Dato atto che nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, le imprese dovranno comunque fornire garanzia fidejussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi, fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa. Le garanzie prestate saranno svincolate all'esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria. La norma si applica agli interventi finanziari da deliberare e quelli deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2012 (21 aprile 2012) ma non ancora erogati;

Rilevato che Regione Lombardia si riserva la possibilità di sperimentare, in materia di rilascio di garanzie, un convenzionamento con le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993, le compagnie di Assicurazione di cui alla leg-

ge n. 348/82, gli intermediari finanziari ed i confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. (e successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 iscritti al nuovo albo unico degli intermediari finanziari);

Dato atto che la d.g.r. 1988/2011 ha disposto che «le somme di cui alla l.r. 35/96 art. 7 confluite nel FRIM saranno utilizzate in funzione degli andamenti delle singole linee d'intervento del FRIM nonché per le misure A - Microcredito e B - Investimenti del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, alla misura d'intervento A - «Investimento Singolo: Agevolazioni per l'acquisto macchinari e per nuove politiche di sostegno alle MPMI lombarde»;

Visto inoltre l'art. 27 ter della l.r. 34/98, che autorizza la Giunta Regionale, con riferimento alle risorse trasferite agli enti di cui all'allegato A, Sezione I, agli Enti Pubblici e alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 della l.r. n. 30/2006, nonché agli Enti Locali, a modificare le finalità per cui le risorse che sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi;

Ritenuto necessario per ciascuna linea d'intervento/sottomisura del FRIM e del FRIM FESR accantonare, a favore delle rispettive sottorubricazioni denominate «Fondo rischi», presso Finlombarda S.p.A., una percentuale in funzione del livello di rischio considerato, come meglio specificato nella seguente tabella:

Linee/sottomisure d'intervento	% di accantonamento
<b>FRIM 1, 4 e 5</b>	2,50
<b>FRIM 6</b>	6,50
<b>FRIM 7</b>	1,20
<b>FRIM 8</b>	3,80
<b>FRIM FESR sottomisure 1 e 2</b>	2,50

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare la metodologia di «Credit Scoring» di cui all'allegato »1» e di disporre che la stessa sia adottata su tutte le misure della Direzione IAEC che prevedano interventi finanziari con modalità a rimborso, attive alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2012 (21 aprile 2012) e che prevedano ai fini della concessione del finanziamento una valutazione economico - finanziaria, al fine di pervenire ad una omogeneità e trasparenza della valutazione del profilo di rischio;

2. di individuare, sulla base della metodologia di «Credit Scoring» di cui al precedente punto le seguenti classi di rischio a cui corrisponderà l'esito/quadro cauzionale di seguito rappresentato:

Classe di rischio/punteggio	Esito/quadro cauzionale
Da 10 a 19	Ammissibile senza garanzie
Da 08 a 9,99	Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi;</li> <li>• Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali.</li> </ul>
Inferiore a 08	Non ammissibile

e disporre che esso venga adottato su tutte le misure della Direzione IAEC che prevedono interventi finanziari con modalità a rimborso, attive alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2012 (21 aprile 2012) e che abbiano tra i criteri d'accesso la valutazione economico - finanziaria;

3. di disporre che la metodologia di «Credit Scoring» di cui al punto 1) e le classi di rischio di cui al punto 2) possano essere adottate anche per nuove iniziative regionali a favore del sistema imprenditoriale;

4. di istituire una sottorubricazione, a valere su ciascuna linea d'intervento del FRIM, denominata «Fondo rischi», per i finanziamenti concessi con risorse regionali ed in assenza della garanzia, alimentato dalle risorse disponibili a valere sul FRIM come meglio specificato al successivo punto 7);

## Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2012

5. di istituire nell'ambito del FRIM una sottorubricazione denominata «Fondo rischi FRIM FESR», per i finanziamenti concessi con risorse a valere sul FRIM FESR ed in assenza della garanzia, alimentato dalle risorse regionali ex L.r. 35/96 art. 7 allocate presso Finlombarda, come meglio specificato al successivo punto 7). Tale accantonamento sarà utilizzato per rimborsare al FRIM FESR eventuali default fatti registrare dalle imprese solo a seguito del non riconoscimento della spesa da parte della Commissione Europea e della conseguente necessità di rimborso della stessa alla Commissione;

6. che le sottorubricazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) saranno gestite da Finlombarda S.p.A. nell'ambito delle lettere di incarico già sottoscritte con la DG IAEC;

7. di stabilire, per ciascuna linea d'intervento/sottomisura del FRIM e del FRIM FESR, un accantonamento da effettuarsi a valere su ciascun Fondo ed a favore delle rispettive sottorubricazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5), sulla base dei singoli interventi finanziari erogati, secondo la seguente modalità:

Linee/sottomisure d'intervento	% di accantonamento
<b>FRIM 1, 4 e 5</b>	2,50
<b>FRIM 6</b>	6,50
<b>FRIM 7</b>	1,20
<b>FRIM 8</b>	3,80
<b>FRIM FESR sottomisure 1 e 2</b>	2,50

8. di stabilire che per gli interventi finanziari concessi, a valere sulle linee/sottomisure d'intervento del FRIM e FRIM FESR, successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. 7/2012 (21 aprile 2012) ma non ancora erogati non venga acquisita alcuna garanzia e si attivi il meccanismo di accantonamento di cui al precedente punto 7);

9. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione IAEC di disporre che la metodologia di «Credit Scoring» possa essere rivista in funzione dell'andamento del mercato economico - finanziario e della sperimentazione della metodologia stessa, nonché di aggiornare il livello di rischio di riferimento, rilevato il 31 dicembre, entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati rilevati con riferimento all'anno solare precedente;

10. di disporre l'assenza di garanzie a fronte di interventi finanziari nella forma del leasing, ritenendo che la garanzia sia implicita nel bene acquisito in leasing, nonché di disporre che tale norma si applichi agli interventi finanziari da concedere e quelli concessi successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. 7/2012 (21 aprile 2012) ma non ancora erogati;

11. di disporre, limitatamente alle linee di intervento dedicate al supporto dello start up di impresa, l'assenza di garanzie a fronte degli interventi finanziari nella forma del finanziamento e di prevedere il solo meccanismo di alimentazione del «fondo rischi», nonché di disporre che tale norma si applichi agli interventi finanziari da concedere e quelli concessi successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. 7/2012 (21 aprile 2012) ma non ancora erogati;

12. di disporre che:

- nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, le imprese dovranno comunque fornire garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi, fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa. Le garanzie prestate saranno svincolate all'esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria. La norma si applica agli interventi finanziari da deliberare e quelli deliberati successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. 7/2012 (21 aprile 2012) ma non ancora erogati;
- Regione Lombardia si riserva la possibilità di sperimentare, in materia di rilascio di garanzie un convenzionamento con le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993, le compagnie di Assicurazione di cui alla legge n. 348/82, gli intermediari finanziari ed i confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. (e successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 iscritti al nuovo albo unico degli intermediari finanziari);

13. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

14. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui siti internet [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it)

Il segretario: Marco Pilloni

### METODOLOGIA DI "CREDIT SCORING"

La metodologia di "Credit Scoring" è uno degli elementi che viene assunto a riferimento per la valutazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente l'intervento finanziario; non è pertanto esaustiva della valutazione espressa che terrà conto anche di altri elementi quali, a titolo esemplificativo: regolare rimborso di eventuali interventi finanziari già concessi ed erogati; capacità di generare risorse finanziarie da dedicare al rimborso del nuovo indebitamento; insussistenza di eventi pregiudizievoli sull'impresa e suoi esponenti; informazioni andamentali da parte del sistema bancario; situazione economico-patrimoniale infrannuale.

La metodologia utilizzata si basa sull'analisi dei dati di bilancio relativi agli ultimi due esercizi approvati oppure, laddove la forma giuridica dell'impresa richiedente non lo preveda, sulla base dei dati evincibili dalla situazione economico-patrimoniale relativa agli ultimi due esercizi. Laddove l'impresa richiedente non disponga della citata documentazione, in quanto impresa di recente costituzione, la valutazione sarà condotta sulla base dei budget economico-patrimoniali previsionali prodotti dall'impresa secondo le modalità definite nell'ambito del singolo provvedimento attuativo (avviso alle imprese/bando).

L'analisi dei dati economico-patrimoniali si basa sui seguenti 6 differenti **ratios** relativi agli ultimi due esercizi approvati:

1. rapporto tra Mezzi propri e Capitale Investito<sup>1</sup>
2. rapporto tra finanziamenti a medio/lungo termine in essere e cash flow (utile netto non distribuito più ammortamenti)
3. rapporto tra saldo della gestione finanziaria e valore della produzione
4. rapporto tra attività patrimoniali a breve e passività patrimoniali a breve
5. rapporto tra Reddito Operativo e Capitale Investito (ROI)<sup>2</sup>
6. rapporto tra Margine Operativo al lordo degli ammortamenti ed accantonamenti rischi e Valore della Produzione

oltre che sui seguenti tre rapporti finalizzati a misurare la dimensione dell'investimento rispetto alla struttura economico-patrimoniale, calcolati sulla base dell'ultimo esercizio approvato:

1. rapporto tra investimento presentato e valore della produzione
2. rapporto tra investimento presentato e capitale investito
3. rapporto tra finanziamento a medio lungo termine (comprensivo di quello in essere e quello richiesto) e cash flow (utile netto non distribuito più ammortamenti).

L'applicazione dei **ratios** sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

Punti	Mp/Ci	MLT/Cf	-Sf/Vp	Att/Pass	ROI	MOL / Vp
3	> 20%	< 4	> -2,5%	> 1,3	> 9%	> 13%
2	> 12% ; <= 20%	=> 4 ; < 6	=< -2,5% ; > -4,5%	> 0,9 ; <= 1,3	> 6,0% ; <= 9%	> 8,0% ; <= 13%
1	> 5% ; <= 12%	=> 6 ; < 9	=< -4,5% ; > -6,0%	> 0,7 ; <= 0,9	> 3,0% ; <= 6%	> 3,0% ; <= 8%
0	<= 5%	=> 9	<= -6%	<= 0,7	<= 3%	<= 3%

Il punteggio totale (sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento al singolo esercizio) raggiunto per ciascuno dei due esercizi esaminati viene sintetizzato con una media ponderata che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio. Il punteggio complessivo ottenibile è quindi compreso tra 0 e 18 punti.

Con riferimento alla seconda componente della metodologia di credit scoring, rappresentata dai rapporti finalizzati a misurare la dimensione dell'investimento rispetto alla struttura economico-patrimoniale dell'azienda, sarà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 9 sulla base della seguente tabella:

Punti	Invest/V.prod.	Inv/Ci	MLT+Fin/Cf
3	< 20%	< 30%	< 6
2	=> 20% ; <40%	=> 30% ; < 50%	=> 6 ; < 7
1	=> 40% ; <60%	=> 50% ; < 60%	=> 7 ; < 8
0	=> 60%	=> 60%	=> 8

Laddove venga raggiunto un punteggio pari ad almeno 7, al punteggio complessivo raggiunto con riferimento ai *ratios* viene maggiorato di un punto; il punteggio attribuibile pertanto con la presente metodologia di "Credit Scoring" è compreso tra 0 e 19.

In funzione della metodologia sopra descritta sono individuate le seguenti classi di rischio a cui corrisponderà l'esito/quadro cauzionale di seguito rappresentato:

1 Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità;  
2 Per le imprese appartenenti al settore dei servizi, il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2012

<b>Classe di rischio/punteggio</b>	<b>Esito/quadro cauzionale</b>
<b>Da 10 a 19</b>	Ammissibile senza garanzie
<b>Da 08 a 9,99</b>	Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi;</li><li>▪ Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali</li></ul>
<b>Inferiore a 08</b>	Non ammissibile